



Comune di Givoletto

Città Metropolitana di Torino

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2026 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 29 del 08/04/2026 di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2026
- Determina n. 101 del 11.05.2026 del Responsabile del Servizio Amministrativo di costituzione del Fondo 2026;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art.79 del CCNL del 16.11.2022 tenuto conto dell'applicazione dell'art. 60 del CCNL 23.2.2026, ovvero del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004, per l'anno 2026 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 (A)	19.431,72
Incrementi stabili	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	2.252,38
Art. 33 comma 2 DL 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018	8.948,35
Totale incrementi stabili (a)	11.200,73
Totale risorse stabili SOGGETTE al limite (A+a)	30.632,45
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	355,92
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento 83,20 a valere dal 2019	665,60
Art. 79 c. 1 lett. b) e d) CCNL 2022 - Incremento 84,50 a valere dal 2021 e Rivalutazione delle PEO	591,50
Art. 79 c.1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	846,17
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 - Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	4.744,70

Art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025 – incremento fondo risorse decentrate in deroga all’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	21.700,00
Art. 58 c.1 CCNL 2026 - 0,14% MONTE SALARI 2021 a valere dal 2024	283,79
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	29.187,68
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b)	59.820,13

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all’art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 79 c. 2 CCNL 2022 - integrazione 1,2%	2.433,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022- Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo Codice Strada)	3.182,00
Totale voci variabili sottoposte al limite	5.615,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art. 45 D.Lgs. 36/2023	8.000,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra PO e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO CORRENTE	296,02
Art. 58 c.2 CCNL 2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra EQ e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2024. QUOTA ANNO 2026	296,87
Art. 58 c.2 CCNL 2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra EQ e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2024. RECUPERO UNA TANTUM ANNO 2025	296,87
Art. 58 c.1 CCNL 2026 – 0,14% MONTE SALARI 2021 a valere dal 2024 RECUPERO UNA TANTUM 2024 E 2025	567,59

Totale voci variabili NON sottoposte al limite	9.457,35
TOTALE RISORSE VARIABILI	15.072,35

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre) soggette a limite	
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016	0,00
Art. 60 CCNL 2026 – Decurtazione per parziale conglobamento dell'indennità di COMPARTO nello stipendio tabellare a valere dal 1.1.2026	833,52
Art. 20 c. 1 lett. B CCNL 2026 – Decurtazione Fondo trattamento accessorio con incremento fondo Straordinario nel rispetto del tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	1.500,00
TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' soggette a limite	2.333,52
DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre) NON soggette a limite	
Quota Art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025 DESTINATA ALLE E.Q. (contrattata)	14.212,32
Art. 79 c.6 CCNL 2022 – DECURTAZIONE Fondo trattamento accessorio per incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle EQ	7.487,68
TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' NON soggette a limite	21.700,00
TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (soggette + NON soggette a limite)	24.033,52

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Altre decurtazioni	0,00
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016	0,00
TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILE	0,00

TOTALE DECURTAZIONI	24.033,52
----------------------------	------------------

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata una riduzione del fondo del 2026 pari a € 0,00.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 20105. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) .

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1,

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2026, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata una riduzione del fondo pari a 0,00.

Ai sensi dell'art. 60 c. 2 del CCNL 23.2.2026, si deve procedere alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto e che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e all'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025.

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2016 era pari a € 36.074,68 (include eventuale rivalutazione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, nel caso l'ente ne abbia facoltà e la riduzione ai sensi dell'art. 60 c.2 del CCNL 23.2.2026) mentre per l'anno 2026 al netto delle decurtazioni è pari ad € 33.913,93.

Pertanto si attesta che il fondo 2026 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.a CCNL 2018, art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, art. 58 c.1 CCNL 23.2.2026, art. 58 c.2 CCNL 23.2.2026, art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	59.820,13
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità' (B) soggette a limite	2.333,52
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità' (B) NON soggette a limite (C)	21.700,00
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI	35.786,61

(A-B-C)	
TOTALE Risorse variabili (D)	15.072,35
DECURTAZIONI sulle voci variabili (E)	0,00
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (D-E)	15.072,35
TOTALE FONDO (A-B-C)+ (D-E)	50.858,96

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 60 del CCNL 23.2.2026 l'indennità di comparto non prevede più una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a), ma tale quota è confluita nel trattamento tabellare. E' prevista, a partire dal 1.1.2026, solamente una quota a carico delle risorse decentrate.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2026 con la determina di costituzione del Fondo n. 101 del 11.05.2026 il Responsabile del Servizio Amministrativo ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 59 comma 1 del CCNL 23.2.2026 alcuni compensi gravanti sul fondo (es. indennità di comparto, *progressioni economiche, differenziali tabellari*) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno, inoltre, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti.

UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	2026
Differenziali Stipendiali attribuiti in precedenza all'anno corrente	5.843,01
Progressioni economiche STORICHE (incluso ex LED)	16.670,12
Indennità di comparto art. 60 CCNL 22.2.2026, quota a carico fondo	3.940,27
Totale utilizzo risorse stabili	26.453,40

TOTALE RISORSE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	26.453,40

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	2026
	Differenziali stipendiali specificatamente contratte nel CCDI dell'anno
Indennità condizioni di lavoro Art. 59 c.2) lett. c CCNL 2026 (ex Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	1.140,00
Reperibilità	300,00
Indennità specifiche Responsabilità art. 84 CCNL 2022 (ex art. 17 lett. fex art. 17 lett. i)	4.050,00
Premi collegati alla performance individuale - art. 59 c. 2 lett. b) CCNL 2026	6.065,56
Art. 59 c. 2 lett. g) CCNL 2026 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 45 comma 2, 3 e 4 D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36	8.000,00
Art. 59 c. 2 lett. k) CCNL 2026 - Risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 45, comma 2 CCNL 2026	2.500,00
TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	24.405,56

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € 0,00

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A)	26.453,40	+
---	-----------	---

TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B)	24.405,56	=
TOTALE UTILIZZO (A+B)	50.858,96	
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)]	0,00	

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 60 del CCNL 23.2.2026 l'indennità di comparto non prevede più una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a), ma tale quota è confluita nel trattamento tabellare. E' prevista, a partire dal 1.1.2026, solamente una quota a carico delle risorse decentrate.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, differenziali tabellari, Indennità di comparto) pari a € 28.803,40 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad € 35.786,61.

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.lgs 150/2009 e all'art. 59 comma lett. a-b del CCNL 23.2.2026.

Le risorse destinate alla performance saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance inserito all'interno del PIAO), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

Sinteticamente viene riportata la modalità di ripartizione delle risorse destinate alla performance:

- Valutazioni uguali o superiori al **95%: 100%** del budget individuale;

- Valutazione tra il **70% e il 94,99%**: distribuzione direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito;
- Valutazione inferiore al **70%**: nessuna distribuzione di produttività.

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso è previsto il riconoscimento di progressioni orizzontali che saranno attribuite con la modalità definita nel CCDI 2026.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

In dettaglio:

Tabella 1	
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2026 (A)
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche A	
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 Ccnl EELL 2018)	19.431,72
Incrementi stabili (a)	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	2.252,38
Art. 33 comma 2 DL 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018	8.948,35
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite (b)	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	355,92
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 Incremento € 83,20 a valere dal 2019	665,60
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Incremento € 84,50 a valere dal 2021	591,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	846,17
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	4.744,70
Art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025 –	21.700,00

incremento fondo risorse decentrate in deroga all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2015	
Art. 58 c.1 CCNL 2026 - 0,14% MONTE SALARI 2021 a valere dal 2024	283,79
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a)	30.632,45
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	59.820,13
Risorse variabili	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 79 c.2 lett. b) CCNL 2022 (1,2% m salari 1997)	2.433,00
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 - Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo Codice Strada)	3.182,00
Poste variabili non sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE	8.000,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra po e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO CORRENTE	296,02
Art. 58 c.2 CCNL 2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra EQ e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2024. QUOTA ANNO 2026	296,87
Art. 58 c.2 CCNL 2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra EQ e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2024. RECUPERO UNA TANTUM ANNO 2025	296,87
Art. 58 c.1 CCNL 2026 – 0,14% MONTE SALARI 2021 a valere dal 2024 RECUPERO UNA TANTUM	567,59

2024 E 2025	
Totale risorse variabili	15.072,35
Decurtazioni del Fondo	
Decurtazione operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione per rispetto limite 2016	0,00
Altre decurtazioni del fondo	24.033,52-
Totale decurtazioni del fondo	24.033,52
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	59.820,13
Risorse variabili	15.072,35
Altre decurtazioni	24.033,52
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	50.858,96

Tabella 2	
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2026 (A)
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	
Differenziali Stipendiali attribuiti in precedenza all'anno corrente	5.843,01
Progressioni economiche STORICHE (e ex LED)	16.670,12
Indennità di comparto art.60 CCNL 23.2.2026, quota a carico fondo	3.940,27
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	26.453,40
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	
Differenziali stipendiali specificatamente contratte nel CCDI dell'anno	2.350,00
Indennità condizioni di lavoro Art. 59 c.2 lett. c) CCNL 2026 (ex Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	1.140,00
Reperibilità	300,00
Indennità Specifiche Responsabilità art. 84 CCNL 2022 (ex art. 17 lett. f ed i)	4.050,00

Premi collegati alla performance individuale - art. 59 c. 2 lett. b) CCNL 2026 contrattate nel CCDI dell'anno	6.065,56
Art. 59 c. 2 lett. g) CCNL 2026 FUNZIONI TECNICHE	8.000,00
Art. 59 c. 2 lett. k) CCNL 2026 - Risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 45, comma 2 CCNL 2026	2.500,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	24.405,56
(eventuali) Destinazioni da regolare	
Risorse ancora da contrattare	0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	26.453,40
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	24.405,56
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	50.858,96

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2026;

b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)

c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2026 come segue:

- le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali/differenziali tabellari già in atto) saranno imputate ai capitoli/programmi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;

- la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata al programma 01.10.1 cap. 1224 del bilancio 2026 gestione competenza.

- le voci relative agli incentivi di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono;

Si attesta che la spesa del personale per la media del triennio 2011-2013 era pari ad € 387.904,31

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2026 è pari ad € 377.336,97

Si attesta, pertanto, che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2026, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016. Viene rilevato che ai sensi dell'art. 60 c. 2 del CCNL 23.2.2026, si è proceduto alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto e che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e all'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025.

Si precisa, inoltre, che il fondo soggetto al limite dell'anno precedente risultava pari a € 22.127,55 mentre per l'anno 2026 è pari ad € 33.913,93.

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2026, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Si precisa che in questo Ente:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2026 calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 8,83 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 7,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il solo fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 deve essere adeguato in

aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, per un importo pari ad € 8.948,35;

- l'Ente si impegna a modificare la costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.a CCNL 2018, art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. d CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, art. 58 c.1 CCNL 23.2.2026, art. 58 c.2 CCNL 23.2.2026, art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025 , economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Premesso che l'Ente rispetta quanto previsto dall'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") ovvero:

a) rispetta quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) rispetta l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

c) ha verificato che ha una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento, così come da prospetto allegato alla presente.

L'Ente con Delibera della Giunta Comunale n. 29 ha fornito appositi indirizzi per l'integrazione delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") di un importo pari a € 21.700,00 . Tali somme, ai sensi della norma stessa non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017; Tali somme, ai sensi della norma stessa non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017; Tale importo risulta integrato, rispetto al 2025, della somma aggiuntiva di € € 9.700,00 in aggiunta alle risorse previste nell'anno 2025 pari ad € 12.000,00, in attuazione del percorso di gradualità negli anni previsto dalla nota RGS del 27.6.2025. Inoltre, a seguito di apposito accordo di contrattazione, si è proceduto, alla riduzione del Fondo risorse decentrate a fronte del corrispondente incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ. per un valore pari ad € 14.212,32.

Viene ulteriormente specificato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del DL. Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'Amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

- L'Ente negli anni ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il salario accessorio delle E.Q. per una quota pari ad € 7.487,68;
- L'Ente ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 79 c. 3 CCNL 2022, che prevede di destinare una quota proporzionale dello 0,22% del MS 2018 all'incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ, per una quota pari a € 140,82;
- L'Ente ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 58 c. 2 CCNL 23.2.2026, che prevede di destinare una quota proporzionale dello 0,22% del MS 2021 all'incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ, per una quota pari ad € 298,17;
- L'Ente ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ avvalendosi della facoltà prevista dall'Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025, di cui, a seguito di apposito accordo di contrattazione, è stato destinato al trattamento economico delle EQ per una quota pari ad € 14.212,32;

	ANNO 2016	ANNO 2026
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite (decurtato per conglobamento indennità di COMPARTO) 2016	27.126,33	33.913,93
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018), Quota art. 33 del D.L. 34/2019, Art. 79 c. 3 CCNL 2022, Art. 58 c. 2 CCNL 2026 e Quota Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025 destinato alle EQ	17.900,00	39.811,67
Fondo Straordinario	0,00	1.500,00
Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	8.948,35	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018), Quota art. 33 del D.L. 34/2019, Art. 79 c. 3 CCNL 2022, Art. 58 c. 2 CCNL 2026 e Quota Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025	53.974,68	75.225,60
Totale integrazioni EQ non soggette al limite (vedi dettaglio sotto)		22.138,99
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ (vedi dettaglio sotto)		Ok

Totale integrazioni EQ non soggette al limite (dettaglio)		
Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018)		7.487,68
Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018		140,82
Quota Integrazione EQ finanziate Art. 58 c. 2 CCNL 2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 (ATTENZIONE: per il 2026 anche UNA TANTUM 2025)		298,17
Quota integrazione EQ finanziate dall'Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025 (SOLO IMPORTI DESTINATI ALLE EQ)		14.212,32
Totale integrazioni EQ non soggette al limite		22.138,99

Per quanto riguarda la spesa, esaminata la parte di utilizzo oggetto della contrattazione, si evidenzia che a consuntivo risulta rispettato il limite di spesa del Fondo, pertanto l'ente risulta nella presente condizione: Dal prospetto relativo alla spesa determinata a consuntivo, le risorse risultano utilizzate integralmente, pertanto non si sono realizzate economie.

Tali risorse sono al netto delle voci esterne al Fondo (Incentivo per Funzioni Tecniche Art. 45 D.lgs 36/2023 e compresi ISTAT e altro), poiché gli eventuali residui che si dovessero creare, relativi a tali incrementi, non costituiscono economie da rinviare all'anno successivo, bensì economia di bilancio.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2026, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2026. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2026, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 17.12.2025 esecutiva.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Il totale del fondo come da determinazione n. 101 del 11.05.2026 è impegnato come segue:

€ 26.453,40 al programma 01.10.01 cap. 70 del bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026 per le risorse non contrattabili quali progressioni economiche storiche e indennità di comparto, ecc.

€ 8.000,00 ai relativi capitoli del bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026 per le risorse vincolate per incentivi funzioni tecniche

€ 17.905,56 al programma 01.10.01 cap. 1224 del bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026 per le risorse contrattabili.

Con riferimento al Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2026 per un importo pari ad € 1.500,00 comprensivo della quota di integrazione corrispondente alla decurtazione del fondo risorse decentrate effettuata ai sensi dell'art. 20 c. 1 lett. B CCNL 2026 nel rispetto del tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, a seguito di apposito accordo di contrattazione (Solo per Enti senza Dirigenza).

**Il sostituto del Responsabile dell'Area
Finanziaria**

Diego Bazzucco